

STATUTO

ANCITEL S.P.A.

Forma giuridica: SOCIETA' PER AZIONI

Sede legale: ROMA RM VIA DEI PREFETTI 46

Codice fiscale: 07196850585

Numero Rea: RM - 600447

Parte 1 - Protocollo del 28-11-2005 - Statuto completo da pag 2 a 11

STATUTO

"ANCITEL S.p.A."

**TITOLO I
ELEMENTI IDENTIFICATIVI**

Articolo 1

- Denominazione sociale -

1.1 La denominazione sociale è "Ancitel S.p.a."

Articolo 2

- Sede -

2.1 La società ha sede in Roma.

2.2 Il Consiglio di Amministrazione ha piena facoltà di istituire ovunque sedi secondarie, uffici, agenzie e sopprimerle.

Articolo 3

- Durata -

3.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata per deliberazione assembleare.

Articolo 4

- Oggetto sociale -

4.1 La società ha per oggetto:

- la realizzazione di reti e di servizi telematici per i comuni finalizzati anche all'interscambio informativo con gli altri livelli istituzionali e con Enti Pubblici o esercenti attività di pubblica utilità nell'ambito delle leggi e dei regolamenti aventi per oggetto la cooperazione istituzionale tra i diversi livelli di governo - Stato, Regioni, Province e Comuni;
- ogni attività concernente l'ideazione, lo studio, la realizzazione, la gestione, la promozione e la commercializzazione di servizi informativi, di banche dati e di servizi telematici destinati al sistema delle Autonomie Locali, agli Enti ed Istituzioni di interesse pubblico, alle Imprese e ai cittadini purché nell'ambito di servizi erogati per la valorizzazione del ruolo delle



Autonomie Locali e dei Comuni in particolare;

- la ricerca, lo studio e la diffusione delle più avanzate metodologie e tecnologie di trattamento delle informazioni per le attività svolte dagli Enti Locali;
- l'attività di formazione e di servizi per gli Enti Locali e alle Imprese operanti nell'ambito delle economie locali, soprattutto sui temi dell'innovazione tecnologica ed organizzativa;
- le attività editoriali a supporto del conseguimento degli obiettivi di cui sopra.

4.2 La società promuoverà ed erogherà i propri servizi, non di natura telematica, prevalentemente per corrispondenza ed utilizzerà lo stesso canale per l'introito dei relativi corrispettivi.

4.3 Potrà infine prestare fidejussioni, avalli ed ogni altra garanzia anche reale per il conseguimento dell'oggetto sociale.

4.4 La società potrà compiere tutte quelle operazioni commerciali, finanziarie, consentite dalla legge necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale. Potrà altresì assumere partecipazioni in società aventi scopi affini e connessi al proprio.

TITOLO II

CAPITALE SOCIALE E OBBLIGAZIONI

Articolo 5

- Misura del capitale -

5.1 Il capitale sociale è di euro 2.999.986,95 (duemilioninovecentonovantanovemilanovecentoottantasei/95), diviso in numero 58.083 (cinquantottomilaottantatre) azioni nominative del valore unitario di euro 51,65 (cinquantuno/65) ciascuna.

Articolo 6

- Azioni -

6.1 La titolarità di anche solo un'azione costituisce adesione allo Statuto della società.

6.2 Ad ogni azione spetta un diritto di voto.

6.3 A carico degli azionisti, i quali non abbiano effettuato il pagamento dei decimi sulle proprie azioni nel termine prescrit-



to, decorrerà l'interesse nella misura del due per cento (2%) superiore al tasso ufficiale di sconto, salve sempre le disposizioni di legge in vigore relative ai diritti spettanti alla società nel caso di mancato pagamento delle quote dovute sulle azioni.

6.4 In caso di trasferimento delle azioni a titolo oneroso da parte di un azionista, gli altri azionisti hanno diritto di prelazione nell'acquisto, da esercitarsi entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento di apposita comunicazione, spedita dall'azionista che intende alienare le azioni a mezzo raccomandata a.r., contenente l'indicazione delle azioni da alienare, del corrispettivo richiesto e delle condizioni, modalità e termini dell'alienazione.

6.5 Decorso tale termine senza che il diritto di prelazione sia stato esercitato, esso si intenderà rinunciato. In tal caso, il socio alienante dovrà chiedere la convocazione del Consiglio di Amministrazione mediante apposita comunicazione a.r., indicando l'acquirente, per chiedere il preventivo gradimento.

6.6 In caso di negato gradimento, il Consiglio di Amministrazione dovrà proporre altro o altri acquirenti in sostituzione di quelli non graditi, a parità di condizioni.

6.7 Il domicilio di ciascun Socio per eventuali comunicazioni è quello risultante sul Libro dei Soci.

Articolo 7

- Obbligazioni -

7.1 La società può emettere obbligazioni convertibili e non convertibili, determinando le modalità e le condizioni di collocamento.

Articolo 8

- Finanziamenti -

8.1 La società potrà ricevere dai soci finanziamenti a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

Articolo 9

- Strumenti finanziari -

9.1 La società, con delibera dell'assemblea straordinaria, può emettere strumenti finanziari partecipativi forniti di diritti pa-



trimestrali o anche di diritti amministrativi, escluso il diritto di voto nell'assemblea generale degli azionisti.

9.2 In tal caso la stessa assemblea straordinaria approva le modifiche statutarie che disciplinano le modalità e le condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e la legge di circolazione, se ammessa.

TITOLO III

ASSEMBLEA

Articolo 10

- Convocazione -

10.1 L'assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

10.2 L'Assemblea potrà anche svolgersi in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale.

10.3 L'avviso di convocazione deve indicare:

- a) il luogo in cui si svolge l'assemblea nonché i luoghi eventualmente ad esso collegati per via telematica;
- b) la data e l'ora di convocazione dell'assemblea;
- c) le materie all'ordine del giorno;
- d) se sia ammesso il voto per corrispondenza, indicando le modalità previste dall'art. 14 del presente statuto;
- e) le altre menzioni eventualmente richieste dalla legge.

10.4 L'assemblea viene convocata mediante avviso comunicato ai soci con raccomandata a.r., telegramma, telefax o posta elettronica, da spedirsi almeno otto giorni prima dell'assemblea.

10.5 In mancanza delle suddette formalità, l'assemblea si reputa regolarmente costituita ai sensi dell'art. 2366, c. 4, c.c..

10.6 L'assemblea ordinaria di bilancio deve essere convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro centottanta giorni dalla chiusura stessa).



Articolo 11

Assemblea ordinaria e straordinaria -

11.1 L'assemblea è ordinaria o straordinaria.

11.2 I *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea sono quelli previsti dagli artt. 2368 e 2369 c.c..

Articolo 12

Presidenza e conduzione dei lavori -

12.1 L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci oppure, in mancanza, da persona designata dagli intervenuti.

12.2 Il presidente dell'Assemblea è assistito da un segretario designato anche fra non Azionisti a norma dell'art. 2371 c.c..

12.3 Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione accertando l'identità e la legittimazione dei presenti ed in genere il diritto di intervento e di voto, regola lo svolgimento dei lavori assembleari ed accerta i risultati della votazione, degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

Articolo 13

Competenze dell'assemblea -

13.1 L'assemblea ordinaria delibera sulle materie ad essa riservate dalla legge e dal presente statuto.

13.2 Spetta all'assemblea:

- 14 a) l'approvazione del bilancio;
- b) la nomina e la revoca degli amministratori;
- c) la nomina dei sindaci e del presidente del collegio sindacale;
- d) la determinazione del compenso degli amministratori e dei sindaci;
- e) la deliberazione sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

l'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

Articolo 14



- Modalità di voto -

14.1 Possono intervenire in assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

14.2 E' ammesso il voto per corrispondenza con le seguenti modalità:

a) l'organo sociale o il tribunale che convocano l'assemblea debbono precisare nella convocazione se il voto per corrispondenza è ammesso. In nessun caso è ammesso il voto per corrispondenza per la delibera sulla azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;

b) in caso di voto per corrispondenza sono considerati presenti tutti i soci che abbiano inviato nei termini la propria scheda di voto;

c) il testo della delibera da approvare o delle diverse proposte su cui votare, preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, deve essere riportato integralmente sulla scheda di voto;

d) se le schede di voto non sono allegate alla comunicazione della convocazione assembleare, la convocazione deve indicare con quali modalità i soci possano richiedere ed ottenere le schede per l'esercizio del voto per corrispondenza, nei termini necessari per un informato esercizio del diritto di voto;

e) il conto delle schede di voto per corrispondenza avviene:

- al momento della costituzione dell'assemblea al fine di verificare che sussista il quorum costitutivo;

- al momento dell'espressione del voto da parte dei soci, al fine di verificare che sussista il quorum deliberativo;

f) per il caso di modifica o integrazione delle proposte sottoposte all'assemblea, il titolare del diritto che ha espresso il voto può preventivamente manifestare la propria volontà, scegliendo fra l'astensione, il voto contrario e l'adesione alle proposte di voto espresse dall'organo amministrativo o da altro azionista, altrimenti il voto si intenderà contrario;

g) le schede dei voti per corrispondenza vanno conservate agli atti sociali.

TITOLO IV

ORGANI AMMINISTRATIVI E DI CONTROLLO

Articolo 15



- Consiglio di Amministrazione -

15.1 La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di componenti variabile, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un minimo di tre ad un massimo di tredici.

15.2 Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

15.3 Qualora la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione venga meno, per qualsiasi causa o ragione, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà decaduto e dovrà essere convocata, con urgenza, l'Assemblea ordinaria per la nomina dei nuovi amministratori.

Articolo 16

- Presidente, Vice Presidente, Segretario -

16.1 Il Consiglio di Amministrazione elegge fra i propri membri un Presidente - ove l'Assemblea non vi abbia già provveduto - nonché due Vice Presidenti tra i quali il Presidente designa il proprio vicario in caso di assenza o impedimento.

16.2 Elegge altresì un Segretario scelto all'infuori dei suoi membri.

Articolo 17

- Adunanze del Consiglio -

17.1 Il Presidente, o chi ne fa le veci, riunisce il Consiglio di Amministrazione nella sede sociale o altrove, indicando l'ora ed il luogo, ogni volta che lo ritenga opportuno nell'interesse sociale o ne riceva domanda scritta da almeno tre dei Consiglieri in carica o dai Sindaci.

17.2 Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere tenute in videoconferenza, purché risulti garantita l'identificazione dei partecipanti e la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito nonché di ricevere e trasmettere contemporaneamente documentazione.

17.3 In caso di videoconferenza, Presidente e Segretario dovranno essere sempre presenti nello stesso luogo per procedere alla formazione e sottoscrizione del verbale. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione saranno fatte constare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, verranno firmati dal Presidente della riunione e dal Segretario.



rio.

17.4 La convocazione è fatta almeno cinque giorni prima dell'adunanza con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica. Nei casi d'urgenza la convocazione può essere fatta con lettera da spedire mediante fax, telegramma o posta elettronica, con preavviso di almeno quarantotto ore. Nello stesso termine deve essere dato avviso ai sindaci.

17.5 Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza effettiva minima richiesta dalla legge; le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

17.6 Ogni componente compreso il Presidente ha diritto ad un solo voto. In caso di parità il voto di chi presiede vale doppio.

Articolo 18

- Poteri del Consiglio -

18.1 Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società essendo di sua competenza tutto ciò che per legge o per statuto non è espressamente riservato all'Assemblea dei soci.

18.2 Nell'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato fissandone i poteri. Il Consiglio di Amministrazione può, inoltre, delegare i poteri ed anche la firma sociale, in collettivo od individuale determinando i limiti della delega, ad uno o più dei suoi componenti od a persone non facenti parte del Consiglio (Direttore Generale, Direttori, Procuratori) stabilendo i compensi di queste.

Può altresì istituire Comitati Esecutivi, Direttivi o Consultivi e può nominare mandatari per operazioni determinate e per una durata limitata di tempo.

18.3 La rappresentanza e la firma della società, anche in sede giudiziale, spettano al Presidente e all'eventuale Amministratore Delegato, quest'ultimo nei limiti dei poteri a lui conferiti.

18.4 La rappresentanza e la firma della società spettano a quelle altre persone a cui il Consiglio di Amministrazione le avesse delegate, e sempre nei limiti delle attribuzioni loro conferite.

Articolo 19

- Collegio dei sindaci -



19.1 Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento ed esercita altresì il controllo contabile.

19.2 Il collegio sindacale è composto da tre sindaci effettivi. L'assemblea nomina anche due sindaci supplenti.

19.3 I sindaci hanno le attribuzioni e i doveri di cui alle vigenti disposizioni di legge. Essi hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

19.4 Per tutta la durata del loro incarico i sindaci debbono possedere i requisiti di cui all'art.2399 c.c. La perdita di tali requisiti determina la immediata decadenza del sindaco e la sua sostituzione con il sindaco supplente più anziano.

TITOLO V

BILANCIO

Articolo 20

- Esercizio sociale, Bilancio, Utili -

20.1 L'esercizio sociale si chiuderà il 31 dicembre di ogni anno.

20.2 In considerazione delle finalità di interesse pubblico della Società, gli eventuali utili netti di esercizio, dedotte almeno il 5% (cinque per cento) per la riserva legale fino al limite di legge, sono reinvestiti nella realizzazione dell'ulteriore sviluppo dell'attività sociale secondo gli orientamenti indicati dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, anche in considerazione delle peculiarità della Società in quanto organo tecnico strumentale dell'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani.

20.3 L'eventuale eccedenza può essere ripartita fra gli Azionisti ai fini e nei limiti di una equa remunerazione del capitale investito. Qualora il bilancio si chiudesse in perdita, non coperta da riserva, gli utili dell'esercizio successivo devono essere anzitutto destinati a coprire le perdite stesse.

20.4 I dividendi non riscossi nel termine di cinque anni dal giorno della loro esigibilità si intendono prescritti a favore della Società.



TITOLO VI

SCIoglimento

Articolo 21

- Liquidazione della Società -

21.1 In caso di scioglimento della Società, l'Assemblea determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori, fissandone poteri e compensi nei limiti di legge.

21.2 Al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai liquidatori dei libri sociali, gli amministratori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale.

Articolo 22

- Norma di rinvio -

22.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia.

